



**Ordinanza n. 17 del 22 maggio 2020**

**Oggetto: GESTIONE DELLE AREE SGAMBAMENTO CANI DURANTE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. NUOVE DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO ALLE FORME DI ASSEMBRAMENTO DI PERSONE.**

**IL SINDACO**

VISTE tutte le disposizioni inerenti le misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in particolare:

- la delibera di Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" e successivi decreti attuativi;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n.19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e successivi decreti attuativi;
- il Decreto Legge del 16 maggio 2020, n. 33 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Considerato nello specifico:

- il decreto legge 33/2020 all'art. 1, comma 8 vieta l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

- il DPCM del 17 maggio 2020 all'art. 1 lettera b) prevede che l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici e' condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,

- l'Ordinanza Regionale n. 74 del 30 aprile 2020 "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19" che prevede:

- all'art. 3: *è consentita l'attività di allevamento e di addestramento di animali assicurando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;*



- all'art.5: è consentita la riapertura di parchi e giardini. Il Sindaco può disporre la regolamentazione degli ingressi o la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia

*possibile assicurare altrimenti il divieto di assembramento o il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;*

Visto inoltre:

- che il Ministero della Salute-Direzione Generale della Sanita' Animale e dei Farmaci Veterinari, con nota 11185 del 15 maggio 2020, allegata alle disposizioni regionali, ha fornito alcune precisazioni in merito al benessere degli animali;

-che la Regione Emilia Romagna con nota prot. 16718 del 20 maggio 2020, a seguito dell'emanazione dell'Ordinanza della Regione Emilia-Romagna n. 74 del 30 aprile 2020, nella quale si consente l'apertura dei parchi, ha confermato l'accesso dei cani alle apposite aree di sgambamento, generalmente adiacenti alle zone verdi/parchi, dando atto che sarà cura delle Amministrazioni Comunali individuare le modalità di accesso, supportate da apposita cartellonistica informativa, tenuto conto delle disposizioni nazionali e regionali in tema di distanziamento sociale;

che il DPCM prevede, altresì, che il Sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare il controllo al rigoroso rispetto di quanto previsto;

- che le aree di sgambamento cani presenti sul territorio comunale devono essere gestite al fine di contrastare eventuali forme di assembramento;

- che è stata sentita anche la Polizia Locale, in qualità di autorità competente per la verifica e il controllo dell'ottemperanza al presente provvedimento;

- che si rende necessario porre in essere ogni azione utile per la programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati a fronteggiare le condizioni di contenimento del contagio;

VISTI gli artt. 50 e 54 del vigente d.lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTO l'art. 650 c.p. "Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità";

VISTO il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" all'art. 4 "sanzioni e controlli" specifica che:

- comma 1: salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ovvero dell'articolo 3, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanita', di cui all'articolo 3, comma 3.

Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.



- comma 3: le violazioni sono accertate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689; si applicano i commi 1, 2 e 2.1 dell'articolo 202 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in

materia di pagamento in misura ridotta. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo 2, comma 1, sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo 3 sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. Ai relativi procedimenti si applica l'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

Visti inoltre: la l. 24/11/1981, n. 689 e il relativo d.p.r. 29/7/1982, n. 571;

### **ORDINA**

sulla base delle disposizioni nazionali e in applicazione alle disposizioni regionali, evidenziate in premessa:

che l'accesso alle seguenti aree di sgambamento cani:

- Giardino di Charlie in via Togliatti;
- area cani presso area Skate via Carioli;
- area cani via Negrelli-Ferrari (q.re Luce);

dovrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- l'accesso alle aree di sgambamento è consentito dalle ore 7.00 alle ore 22.00;
- potrà entrare una persona alla volta per ciascuna area recintata con il proprio cane/i;
- non sarà possibile restare nell'area per più di 15 minuti;

### **AVVERTE**

- Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni di cui sopra si applica la sanzione amministrativa pecuniaria a norma del Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla l. 24/11/1981, n. 689. Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla sua notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo stesso termine. Il presente provvedimento viene trasmesso al Prefetto di Parma.

- Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso entro 60 giorni dalla notifica dello stesso al TAR di Parma, nei termini e nei modi previsti dagli artt. 40 e seguenti del d. lgs 104/2010 (codice processo amministrativo);



in alternativa, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

Diritto di accesso e di informazione previsto dalla legge 07 agosto 1990, n. 241 e dal d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

Autorità emanante:

Ufficio presso cui è possibile prendere visione degli atti:

Responsabile del procedimento amministrativo:

Responsabile del Servizio

Tecnico di riferimento:

Sindaco del Comune di Fidenza

Servizio Ambiente e Verde

arch. Alberto Gilioli

dott.ssa Marianna Sandei

arch. Georgia Bacchini

arch. jr. Paola Maini

tel. 0524-517382

tel. 0524-517260

[bacchinig@comune.fidenza.pr.it](mailto:bacchinig@comune.fidenza.pr.it)

[mainip@comune.fidenza.pr.it](mailto:mainip@comune.fidenza.pr.it)

### **DISPONE**

che presso le aree di sgambamento cani sottoposte alle disposizioni previste da questo provvedimento sarà presente apposita cartellonistica in loco;

che le determinazioni della presente ordinanza si applicano dalla data odierna fino al 31 luglio 2020, fatte salve ulteriori disposizioni regionali e/o statali emesse in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19 in atto.

che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza e all'accertamento ed erogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza: il Corpo di Polizia Municipale, i Carabinieri, la Tenenza della Guardia, al Polizia di Stato, nonché ogni altro agente o ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

Copia della presente ordinanza viene inoltre inviata alla Prefettura di Parma, territorialmente competente, al Comando Compagnia e Stazione Carabinieri di Fidenza, alla Tenenza della Guardia di Finanza di Fidenza, alla Questura di Parma, al Servizio di Polizia Locale di Fidenza, cui è affidato il compito di farla osservare, impregiudicato l'esercizio dell'azione penale laddove se ne ravvisino le condizioni di procedibilità.

La presente Ordinanza sarà adeguatamente pubblicizzata tramite pubblici avvisi, pubblicazione sul sito Internet del Comune, comunicati stampa, nonché ogni altro mezzo ritenuto necessario ed opportuno per la sua divulgazione.

Il Sindaco  
Ing. Andrea Massari



**COMUNE DI FIDENZA**

*Piazza Garibaldi, 1- 43036 - Fidenza (PR)*  
*Tel. 0524-517111 - Fax 0524-527239*  
*[www.comune.fidenza.pr.it](http://www.comune.fidenza.pr.it)*

**Allegato alla presente ordinanza:**

**Allegato 1: cartello con disposizioni per area sgambamento cani**